

VERBALE DI RIUNIONE n. 19

**Commissione istituita ai sensi dell'articolo 15  
dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici**

Presenti: SALVETTI, CESATI, DOMINICI, DOSSENA, MONZIO, STEFFENINI, FRASCERRA, ZANETTE, DE LUCA, ADAMO, DEVIETTI, MICHELI, CICCARELLI, SPOSATO, ANSELMI, DIGIUNI, ABBIATI, DALLA ROVERE, BARDI, BELTRAMO, CALABRÒ, LORENZETTI.

In Milano, il 14 febbraio 2007, presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali, si è riunita la Commissione istituita ai sensi dell'art. 15 del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici per esaminare i seguenti argomenti.

**Verifica, a cura del Gruppo Ristretto istituito, della documentazione relativa all'adeguamento, da parte della rete distributiva locale, dei documenti contabili alle nuove disposizioni contrattuali.**


La Commissione ritiene superata la procedura che prevedeva che il Gruppo Ristretto, istituito con il compito di verificare l'adeguamento dei documenti contabili alle nuove disposizioni, sollecitasse i distributori locali ad inviare la propria documentazione contabile per un esame e un conseguente giudizio di conformità.

Eventuali non adeguamenti a quanto stabilito in sede di Accordo Nazionale dovranno essere sottoposti all'Organo di Garanzia e Conciliazione oppure all'attenzione della Commissione stessa.

**Organo di Conciliazione e Garanzia: disamina del contenuto delle ultime decisioni.**

Con riferimento alla decisione 1/2007 la Commissione ritiene appropriato che l'impresa di distribuzione nazionale aderente all'Accordo Nazionale che distribuisce prodotti di un editore non associato a FIEG o U.S.P.I. sia ritenuta garante dell'osservanza dell'Accordo Nazionale da parte dell'editore stesso.

Il tema sarà discusso dall'A.D.N. che relazionerà al riguardo nel corso della prossima riunione, valutando se sottoporre alla Commissione, per un eventuale esame e successiva trasmissione all'Organo, alcune clausole dei contratti di distribuzione che legano l'editore all'impresa distributiva.



Con riferimento alla decisione 4/2007 la Commissione, preso atto della pronuncia dell'Organo, ritiene appropriato che il tema oggetto della medesima venga discusso al termine del periodo sperimentale attualmente in vigore.

**Corretta interpretazione dell'art. 13, 3° comma, dell'Accordo Nazionale - disamina della decisione n. 16/2006 dell'Organo di Conciliazione e Garanzia.**

La Commissione evidenzia che il richiamo in resa delle pubblicazioni nei tempi stabiliti dall'Accordo Nazionale è un compito del distributore locale. Osserva altresì che l'applicazione della norma di cui al 3° comma dell'articolo 13 dell'Accordo Nazionale compete al rivenditore in caso di mancato richiamo della resa da parte del distributore locale.

**Correzione di un errore materiale contenuto nell'art. 10, numero 9, della parte dei compiti del distributore locale del nuovo Accordo Nazionale.**

Il numero 9 della parte relativa ai compiti del distributore locale dell'art. 10 del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici del 19 maggio 2005 viene sostituito con il seguente "emettendo il documento di richiamo resa nei tempi indicati nel successivo articolo 13, con i necessari elementi previsti al precedente n. 2".

**Fenomeno della resa anticipata delle pubblicazioni: provvedimenti della Commissione.**

L'A.NA.D.I.S. rende noto che l'analisi dello studio metodologico eseguita dalla stessa Associazione sarà disponibile entro la fine del mese di febbraio.

Il Gruppo di Lavoro incaricato dell'analisi del fenomeno della resa anticipata delle pubblicazioni esaminerà quanto elaborato da A.NA.D.I.S. in data 6 marzo 2007 alle ore 14.30, presso la sede FIEG di Milano, per poi relazionare sull'argomento durante la prossima riunione della Commissione.

**Modalità di accredito del sovrasconto di Natale.**

La Commissione ribadisce che il distributore locale deve applicare alla rete di vendita le disposizioni impartite dall'editore in tema di sconti e sovrasconti, senza porre in atto alcuna alterazione delle indicazioni ricevute.

**Disciplina delle pubblicazioni distribuite in conto deposito, richiamate dal distributore locale ma non addebitate.**

A.NA.D.I.S. e N.D.M. si impegnano a verificare quali siano le ragioni tecniche che hanno portato tre loro associati ad effettuare addebiti in estratto conto di pubblicazioni distribuite e richiamate diversi anni prima e non addebitate.




---





Le Associazioni dei distributori locali (A.NA.D.I.S. e N.D.M.) verificheranno presso i loro associati se la procedura di accredito degli importi errati approvata nelle riunioni della Commissione del 21 novembre u.s. e del 14 dicembre u.s. ha trovato applicazione e relazioneranno sullo stato di adeguamento dei sistemi informatici con riferimento alla documentazione contabile e distinta per i prodotti non normati dall'Accordo Nazionale (verbale n. 16 della Commissione).

Letto, confermato e sottoscritto.

Parte Editoriale

Parte Sindacale

  
 Aldo Zito  
 Raffaele  
  
 C. di Franco  
  
 Giovanni  
 Maria M.

  
  
  
 Gianrico Peracchi  
  
 Giuseppe Beltramo  
